



Repressione dei rumori molesti ed inutili, turbamento della quiete e dell'ordine pubblico

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 28 febbraio 2007 (OSLa);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2009 (ROSLa);
- la Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- la Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici;
- il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP);
- l'art. 5 cpv. 2 lett. a) ROIF;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), e in particolare l'art. 23;
- il Regolamento comunale del 20 gennaio 2014.

ordina:



CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 **Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 **Principio**

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro sono vietati i rumori ed i comportamenti, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

CAPITOLO II

Norme comportamentali

Art. 3 **Quiete notturna**

¹ È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 9.00.

² In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 19.00.

³ Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

⁴ Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza, in particolare per quanto riguarda i lavori edili e di genio civile (art. 6).

Art. 4 **Domenica e giorni festivi**

¹ La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi o molesti per il vicinato.

² In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 **Lavori agricoli e di giardinaggio**

¹ L'utilizzo di macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) è ammesso solo se munite di silenziatori omologati e non manomessi.



² La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00 (il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 e le ore 20.00).

³ Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 **Lavori edili e di genio civile**

¹ Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

² Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) dove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e comunque previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito lasciare in moto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

³ L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 18.30 alle ore 07.00, e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Le ditte firmatarie del contratto collettivo di lavoro che ottengono dall'Ufficio paritetico il permesso di lavorare il sabato sono tenute a rispettare i medesimi orari.

⁴ Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.

⁵ In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori; limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori.

⁶ È riservata la procedura di contravvenzione.

⁷ In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.



⁸ Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle Autorità cantonali, in deroga agli orari indicati ai superiori capoversi del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale può essere anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 7 **Perturbamento della pubblica quiete** e dell'ordine pubblico

¹ Sono considerati perturbamento della quiete pubblica e dell'ordine pubblico le infrazioni, stabilite dall'art. 2 LOrP, nello specifico:

- a) praticano l'accattonaggio;
- b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
- c) omettono, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
- d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
- e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
- f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
- g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
- h) praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;
- i) dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico;
- l) obbligano, costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico.

² Il divieto di cui al cpv. 1 lettere i) e l) non si applica nel caso di uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all'esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari per motivi di salute, di sicurezza o di pratica sportiva, oppure in caso di usi e costumi locali in occasione di feste e manifestazioni religiose, culturali, artistiche, ricreative o commemorative.



Art. 8 **Esercizi pubblici**

¹ L'attività degli esercizi pubblici, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato. Questa disposizione vale anche per infrastrutture di tipo privato (aule scolastiche, palestre, sale d'intrattenimento, cinema, teatri, ecc.) e per tutte le manifestazioni all'aperto che si svolgono all'interno di un campus di una scuola privata, ecc.

² Per eventi di carattere straordinario e sporadico va richiesta di volta in volta l'autorizzazione al Municipio per il tramite della Polizia comunale.

³ Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico. Per le attività che si svolgono su sedime privati può ordinarne la cessazione.

⁴ Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9 **Apparecchi per la riproduzione del suono**

¹ Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

² Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

³ Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10 **Manifestazioni pubbliche e feste**

¹ L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale. Questa disposizione vale anche per gli eventi che si svolgono all'interno del campus di una scuola privata.

² Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione elettroacustica del suono, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³ L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali vigenti.

Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴ La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno due settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵ Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).



Art. 11 **Giochi all'aperto e attività sportive**

¹ La pratica di giochi e, rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, é permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 23.00.

² Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, concedere deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³ I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 12 **Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

¹ L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

² Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

³ Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 13 **Animali**

¹ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

² In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

Art. 14 **Veicoli a motore**

¹ L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 08.00.

² È segnatamente vietato:

- a) far funzionare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile, nonché il richiamo tramite segnalatori acustici.

³ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.



Art. 15 **Elicotteri**

¹ Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

² Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente imporre delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 16 **Sirene e impianti d'allarme**

¹ È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

² Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

³ Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 17 **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

Resta riservata l'applicazione dei disposti LOrP e ROrP o leggi speciali.

Art. 18 **Provvedimenti**

¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 19 **Diritto di ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 20 **Abrogazione**

La presente ordinanza abroga l'ordinanza municipale precedente OM 29.06-2014 del 31.03.2014 e ogni altra disposizione municipale in materia.



Art. 21 **Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli



Il Segretario
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 1198 del 12 novembre 2018

Pubblicata agli albi comunali dal 16 novembre 2018 al 17 dicembre 2018